

Regolamento per la realizzazione di rete idrica nelle campagne.

Art. 1 Il presente regolamento disciplina le modalità per l'estensione delle reti idriche nelle zone agricole.

Art.2 E' possibile la realizzazione in zona agricola di tratti di rete idrica alle seguenti condizioni:

- Che esista già una rete idrica dalla quale ricavare una derivazione;
- Che il 50% del costo di realizzazione sia a carico dei richiedenti;

Art.3 Coloro i quali vogliono far realizzare un tratto di rete idrica devono far pervenire i seguenti documenti:

Richiesta;

Planimetria della zona con il tracciato della nuova rete idrica da realizzare;

Dichiarazione di impegno a sostenere il 50% della spesa prevista.

Art. 4 L' amministrazione esaminerà la richiesta in ordine di presentazione al protocollo del comune. La stessa deve pervenire entro il 31/01 di ogni anno. In sede di prima applicazione si prescinde da tale termine. Il cofinanziamento avverrà nei limiti di capienza dei relativi capitoli di bilancio.

Art. 5 La richiesta di allaccio alla rete realizzata secondo il presente regolamento da parte di utenti che non risultano tra i firmatari della richiesta comporta un contributo di allaccio di € 516